

## Gustavo Visentini

### ***Economia per il diritto* (a cura di Pierluigi Ciocca e Ignazio Musu): Un'analisi a più voci per una rinnovata proposta didattica di un insegnamento che è nella tradizione della nostra scuola.**

(Presentazione del libro nell'incontro Luiss-Guido Carli del 30, I, 2007)

*1.- Gli obiettivi; 2.- Il criterio sul quale si sviluppa il corso: l'idea di economia e di diritto; 3.- Nella concezione che accoglie economia e diritto sono due discipline che spiegano l'identico fenomeno: la tecnica ci divide dagli economisti; la cultura ci accomuna.- 4.- Come le tecniche dell'economia e del diritto confluiscono nella comprensione dei fenomeni economici; 5.- Considerazioni sugli interventi.-*

*1.- Gli obiettivi.-* L'intento che gli Autori indicano nella *Prefazione* è di apprestare un corso di lezioni di economia per i giuristi ("i saggi sono stati pensati e scritti come parte di un manuale organico") nella convinzione che "l'economia possa essere di concreta utilità nella esperienza professionale (del giurista)"; ed ecco allora "il compito, non facile, che ci siamo prefissati in questo libro, nel prospettare i temi dell'economia a nostro avviso particolarmente rilevanti per un giurista".

*2.- Il criterio sul quale si sviluppa il corso: l'idea di economia e di diritto.-* Non mi risulta del tutto chiara l'idea di *economia* e di *diritto* che i curatori assumono come criterio di ordine per lo sviluppo del corso delle lezioni.

Leggiamo nel verso di copertina: "economia e diritto sono discipline complementari, inscindibili. Una cultura giuridica che si estenda ai principi dell'economia politica contribuisce alla funzionalità dell'ordinamento, al progresso economico. Ne beneficiano gli stessi operatori del diritto, nella loro quotidiana attività professionale". Ma trovo altre, forse più numerose, proposizioni che sembrano orientate a distinguere economia e diritto non come due discipline che studiano l'identico fenomeno, ma come due fenomeni. "Il funzionamento di questo tipo di economia (di mercato) è incentrato su prezzi, mercati, imprese. Il quarto pilastro è rappresentato da conformi istituti giuridici: proprietà, contratto, responsabilità civile, persona giuridica, fallimento, tutela dei diritti": in questa frase il diritto è appunto un quarto pilastro, che si aggiunge agli altri tre, distinguendosi. "Pensiero economico e pensiero giuridico si sono sempre interrogati, e si interrogano oggi, su quali debbano essere i criteri fondamentali in base ai quali impostare una corretta relazione tra diritto e attività economica" (p. 47); "in generale, i periodi nei quali l'economia ha svolto un ruolo egemone sono stati quelli

in cui si è verificata una prevalenza delle forze della libera iniziativa economica e del mercato, mentre i periodi nei quali il ruolo dominante è stato svolto dal diritto sono stati quelli in cui più forte è stata la presenza dello Stato nell'economia" (p. 46). In queste proposizioni sembra che diritto coincida con *interventismo*, mentre l'assenza del diritto si identifica con *liberalismo*: enigmaticamente il liberalismo viene indicato come la condizione di *diritto naturale*, in opposizione al *diritto positivo*, configurato nell'interventismo (riprenderò questa mia osservazione). Il richiamo a Capograssi sembra proprio dire che si assumono diritto ed economia come due fenomeni. Dice il Maestro: "è la intuizione che i due aspetti dell'azione non si possono identificare né confondere, ma che c'è tra l'uno e l'altro, tra *fenomeno* economico e *realtà* giuridica una intrinseca connessione, l'uno è fatto per l'altra" (intendiamo meglio il richiamo se lo inseriamo nella filosofia dell'esperienza, come Ignazio Massu nelle pregevoli *Riflessioni intorno a "Pensieri vari di economia e diritto" di Giuseppe Capograssi*, nel fascicolo 4 di *Economisti abruzzesi*, Lanciano 2004). D'altro canto il titolo del volume si spiega soltanto nel presupposto di questa concezione: *Economia per il diritto*; non *Economia per giuristi*, come si sarebbe detto se, posta l'identità del fenomeno sociale, si fosse invitato il giurista ad impossessarsi anche degli strumenti forniti dalle scienze economiche, per meglio essere in grado di padroneggiare gli aspetti giuridici del fenomeno sociale che indichiamo nell'economia: per indirizzare la legislazione secondo le scelte maturate nella politica; oppure per adeguare la disciplina positiva ai problemi che solleva la sua pratica applicazione, in sede di interpretazione del diritto.

Credo che questa incertezza nell'idea di economia e di diritto spieghi l'andamento antologico dei saggi; pregevoli, ed utili per il giurista e penso anche per gli economisti, ma che oscillano tra diverse interpretazioni della loro utilità. a) Informazione sulle caratteristiche dei fenomeni economici per cogliere le reciproche interferenze, nella presunzione della distinzione dei due fenomeni; b) informazione al giurista delle categorie economiche; informazione sulla varietà delle teorie economiche, che spiegano la difficoltà delle scelte per il legislatore e che s'impongono nell'interpretazione; e poi anche: c) analisi economica del diritto (della legislazione e del contratto), la quale è divenuta di recente, su influenza Usa, una *tecnica* per approntare una buona legislazione od un buon contratto; anche per verificare la bontà della legislazione in atto, e, se del caso, per abolirla (c.d. deregolamentazione): ma in questo significato l'idea di economia del diritto è assunta in un senso completamente dissonante dai precedenti.

3.- *Nella concezione che accolgo economia e diritto sono due discipline che spiegano l'identico fenomeno: la tecnica ci divide dagli economisti; la cultura ci accomuna.*- L'identico fenomeno sociale è studiato dall'economista e dal giurista, dalle scienze economiche e dalle

scienze giuridiche, secondo diverse finalità conoscitive ed operative. Le scienze economiche studiano l'economia per cercarne le leggi universali; o meglio, oggi, per indicare le scelte di politica da seguire in relazione agli intenti ed ai vincoli che ci impone la realtà delle cose. Le scienze giuridiche studiano l'economia: a) per capire il contenuto delle regole positive che il diritto ha delineato nel costruire e disciplinare il fenomeno. Come giuristi facciamo fatica a spiegarci la disciplina del contratto collettivo di lavoro senza la conoscenza delle caratteristiche sociali del fenomeno; così anche la disciplina della moneta richiede nell'interprete la conoscenza delle caratteristiche economiche del fenomeno. L'intervento di Giuseppe Carriero e Roberto Violi, *Moneta, banche, mercati finanziari* è proprio in questa direzione, assume il compito di spiegare al giurista il fenomeno negli aspetti giuridici ed economici, e segue lo stesso metodo nello spiegare la materia finanziaria: la spiegazione è efficace; b) per essere in grado di suggerire quelle regole o quelle riforme che servono al legislatore per perseguire gli obiettivi di politica economica che si è proposto: come si potrebbe dettare una corretta disciplina dei bilanci se non se ne conoscono le caratteristiche economiche e di tecnica aziendale? Come si può riformare la disciplina del mercato finanziario e delle banche senza la conoscenza economica del fenomeno; e senza la valutazione della sua storia in termini di economia diritto e politica?

È evidente che nella dimensione concettuale dei principi generali il giurista e l'economista confondono le loro esperienze. La disciplina della concorrenza implica profonde conoscenze economiche dei mercati d'intervento; la legge finanziaria è pensata secondo esperienze politiche, economiche e giuridiche, per creare una identica realtà sociale; la legislazione sulle società per azioni è male pensata se concepita dalla sola prospettiva del tecnicismo giuridico, sì che una volta approvata, come accaduto (a mio avviso) nella recente riforma, il fenomeno ne viene alterato secondo perversioni che lo scienziato dell'economia o lo scienziato della politica non tardano a cogliere. Persino settori che potrebbero sembrare di esclusiva pertinenza del legale incidono profondamente sul fenomeno economico con conseguenze che l'economista può facilmente intendere: la competenza generale del giudice amministrativo sulle autorità indipendenti dà al fenomeno regolato un orientamento pubblicistico (secondo *ragion di Stato*) che probabilmente esulava dall'intento del legislatore dell'epoca, orientato a rendere privati i meccanismi dell'economia secondo le regole del libero mercato.

Possiamo estendere alla scienza economica e al diritto quello che Benvenuto Griziotti diceva con riguardo alla scienza delle finanze e al diritto finanziario: "L'attività finanziaria è oggetto di studio della scienza delle finanze e del diritto finanziario, che si completano reciprocamente. La prima di queste discipline studia l'essenza, le funzioni e gli effetti dell'attività finanziaria, mentre l'altra le norme legislative che regolano

l'attività finanziaria e i principi per la loro applicazione. La scienza delle finanze, studiando la natura o l'essenza delle entrate pubbliche, facendone la esatta classificazione e il quadro del loro ordinamento, spiegando quali siano di esse le funzioni fiscali ed extrafiscali, illustrandone gli effetti sui contribuenti e sulla nazione, offre conoscenze utili per la formazione delle leggi relative alle entrate e, quindi, anche per la loro applicazione e interpretazione. D'altro canto, il diritto finanziario con lo studio della struttura giuridica delle singole entrate completa sotto il profilo giuridico la scienza delle finanze per la conoscenza delle entrate. Inoltre, con l'esame della giurisprudenza, il diritto finanziario mette in rilievo questioni nascenti dall'applicazione della legge al caso concreto, che possono interessare anche la scienza delle finanze per l'elaborazione più approfondita e completa dei suoi principi ed istituti. Per questa loro stretta complementarietà la scienza delle finanze ed il diritto finanziario, pur costituendo due discipline distinte, sono associati in una cattedra unica nell'insegnamento universitario italiano" (*Primi elementi di scienza delle finanze*, Milano 1962).

È questa la ragione per la quale sin dalla prima riforma dell'Italia unita (Ministro Casati) l'insegnamento dell'economia è rimasto fondamentale nello svolgimento del corso di laurea di giurisprudenza; inversamente, per la stessa ragione, quando vennero istituite le scuole di economia e commercio, poi divenute corso di laurea, le materie giuridiche sono indicate fondamentali nella preparazione dell'economista, pratico e teorico: in passato era luogo comune dire che il *buon* economista veniva dalla scuola di giurisprudenza. Ci ricordiamo che Alfredo Rocco ha insegnato *Legislazione economica e del lavoro*; che Carlo Esposito ha dato a Camerino i corsi di *Economia*? (lo riferisce Giuliano Vassalli nella prefazione ai *Discorsi parlamentari*, Milano 2005, *Passione politica di un uomo di legge*). Le lezioni tenute da Pietro Bonfante alla Bocconi (1938) su *Storia del commercio* sono di uno storico di cultura giuridica ed economica.

4.- *Come le tecniche dell'economia e del diritto concorrono nella comprensione dei fenomeni economici.* La prospettiva del giurista è diversa da quella dell'economista, in quanto deve cogliere nel fenomeno quelle regole di principio che lo rendono operativo secondo date caratteristiche sociali; ma le esperienze, del giurista e dell'economista, confluiscono quando si deve stabilire le caratteristiche del dato sistema e se ne deve proporre riforme, perché essi studiano e trattano l'identico fenomeno.

L'economista ci dice che c'è il mercato quando l'offerta di quel bene è frazionata tra infinite imprese in *concorrenza* nel soddisfare la domanda a sua volta frazionata; l'economista aggiunge che l'impresa, nel coordinare i fattori produttivi, è un'unità *indipendente*: concorrenza ed

indipendenza sono le condizioni di principio del libero mercato. Il giurista ritrova queste condizioni quando le regole dell'ordinamento riconoscono la proprietà privata del capitale e la libertà contrattuale dei privati nell'offerta di beni e di servizi strumentali e finali; quando il potere dell'imprenditore è, proprio perché privato, contenuto dalla sua capacità in fatto di ricostruire il capitale investito mediante contratti (privati), che presuppongono la pari libertà delle controparti, le quali possono rifiutare i beni e i servizi proposti; cioè quando il *rischio* dell'imprenditore di non riuscire nei fatti a ricostruire il capitale resta disciplinato dai principi del diritto privato dei contratti ed è regolato dall'insolvenza giudiziaria per inadempimento (dalla regola del fallimento); quando il capitale sul quale ricade il rischio economico del mercato è sì nella disponibilità privata del titolare, ma resta dipendente dai principi della proprietà e autonomia privata del mercato: l'autorità dell'imprenditore è incapace di piegare unilateralmente altre risorse ai propri interessi; né interventi unilaterali amministrativi possono gestire altrimenti, fuori dal mercato, il rischio d'impresa. Ecco dunque che la sostituzione del fallimento giudiziario con la gestione amministrativa delle crisi d'impresa comporta una profonda trasformazione dell'impresa, la cui permanenza non dipende più esclusivamente dal diritto privato, ma anche dal comportamento e dalle decisioni dell'autorità amministrativa, condizionata da interessi diversi dalla neutralità del mercato: l'azione amministrativa influenza il collocamento e la gestione del rischio d'impresa (è la forma di statalizzazione dell'economia adottata dal fascismo dopo le crisi degli anni '22). Così, in un sistema che riduce la regola del conflitto d'interessi, la presenza di partecipazioni reciproche e di patti di sindacato appannano l'indipendenza patrimoniale dell'impresa nei fenomeni di gruppo e di collegamento, comprimono la concorrenza, consentono di trasferire le crisi con il coinvolgere altri patrimoni secondo influenze improprie per il mercato; ne è impedito lo sviluppo della concorrenza (Ernesto Rossi; Tullio Ascarelli, facevano dell'indipendenza economica dei patrimoni le condizioni della concorrenza, e quindi della riforma delle società). Perciò, ed è importante per capire l'esperienza italiana passata ed in corso, è la prospettiva giuridica che consente di assumere *la regola del conflitto d'interessi* come fondamentale presupposto di un sistema plurimo di imprese indipendenti in concorrenza: per realizzare l'ipotesi economica dell'impresa come unità patrimoniale *indipendente* nell'assunzione e nella gestione del suo rischio, in condizioni di *concorrenza*.

È la *scienza politica* a spiegarci che democrazia è divisione e bilanciamento dei poteri; perciò la democrazia richiede la separazione dei poteri economici (mercato privato) dai poteri politici; richiede quindi la diffusione del potere economico nella concorrenza: la concorrenza bilancia e contiene i poteri economici privati. È la *scienza economica* che individua nell'indipendenza di imprese concorrenti la condizione del mercato, e quindi implicitamente fa della separazione dei poteri economici dai poteri politici, e della diffusione del potere privato, le

condizioni del mercato (ovviamente il modello indica la tendenza che orienta le realtà). È poi l'*analisi giuridica* che ci consente di individuare le regole che esprimono i principi giuridici del mercato. Innanzitutto la prevalenza, qualitativa, del diritto privato nella disciplina delle attività economiche: proprietà privata e libertà negoziale, azionabilità privata per i conflitti d'interesse, regola del fallimento, giurisdizione privata per i rimedi affidati al mercato, azione amministrativa di promozione della concorrenza e di assistenza e di ausilio alle difese dei privati.

L'analisi giuridica ha consentito di rilevare nell'esperienza italiana le regole, differenti dal modello del mercato privato, che nel tempo si sono formate nell'ordinamento dell'economia: intervento amministrativo, sostitutivo o integrativo dell'iniziativa privata (impresa pubblica e pp.ss.); vigilanze amministrative tutorie, sostitutive delle difese del diritto privato; procedure amministrative sostitutive delle procedure giudiziarie fallimentari; promozione dei gruppi, dei collegamenti azionari, dei patti sociali, e di riflesso appannamento della regola dei conflitti d'interesse; carenza nella regolamentazione della concorrenza. La scienza economica ha rilevato la profonda differenza del fenomeno, che, in presenza di queste nuove regole, di conseguenza si è venuto a maturare, nella configurazione dell'*economia mista*, diffusamente descritta, e ripresa, negli studi di F. Caffè. Alla scienza politica italiana non resta che prendere atto della profonda commistione dei poteri economici e politici che inquinano il funzionamento delle istituzioni. In questo contesto il sistema proporzionale nella definizione della maggioranza di governo, nel dare debolezza dell'autorità politica, concorre alla confusione dei poteri che esprime la società: spiega l'accentuarsi dell'orientamento corporativo nell'economia mista e le difficoltà di riformare.

Il fenomeno sociale che studiamo come politici, economisti e giuristi, è unico; è bene preparare culturalmente, secondo sensibilità politiche ed economiche, anche chi si dedicherà alla tecnica del giurista. Le sofisticate specializzazioni, cui oggi ci costringe l'evoluzione del pensiero, non devono farci perdere di vista l'unità dei fenomeni che la nostra mente costruisce: per conoscere le cose, al fine di piegarle al nostro uso; per consentirci di vivere socialmente. Il biofisico non è uno scienziato in grado di conoscere la realtà fisica e la realtà biologica, ma è una mente culturalmente preparata a impiegare i concetti della fisica e della biologia per conoscere l'animale; così l'astrofisico impiega due ordini di scienze: l'astronomia e la fisica. Guido Carli, cui è intestata la nostra Università, mio padre Bruno Visentini, Cesare Vivante, prima ancora di Ascarelli, Bresciani-Turroni ed il mio professore Cesare Cosciani, sono personalità di cultura economica e giuridica e di sensibilità politica; il recente studio di Barry Eichenengreen (*The European Economy since 1945*), che sto leggendo, è di una personalità in grado di impiegare strumenti di storico, di economista e di giurista.

È compito dell'Accademia sviluppare questa cultura. Appartiene alla cultura individuare le regole che, apparentemente di dettaglio, invece contengono principi, spesso accantonati come mero tecnicismo nelle discussioni ideologiche che si accendono su: destra sinistra liberalismo socialismo, per non aggiungere la parola *riformismo* divenuta del tutto priva di significato operativo, oggi meramente emotiva.

5.- *Considerazioni particolari sugli interventi.*- \* Come ho sopra ricordato, Musu (*Pensiero economico e diritto: più teorie economiche ma terreni comuni*) sembra ricondurre la presenza pervasiva del diritto all'intervento dello Stato nell'economia. Lo *sviluppo di un diritto per un'economia mista* si contrappone alla condizione dell'economia *retta secondo diritto naturale*: "il superamento del mercantilismo avviene con un recupero del concetto di diritto naturale, a scapito del diritto positivo imposto dal sovrano" (p. 50); con la scuola austriaca "si riprende in tal modo l'idea di un diritto naturale contrapposto a diritto positivo. Diritto naturale indica l'emergere delle regole sulla base di un processo evolutivo della libera esperienza sociale che impara in qualche modo ad autoregolarsi. Diritto positivo è qualcosa di imposto ad un'autorità esterna, anche se legittimata, alla quale si demanda il compito di definire il bene della società e le modalità, garantite dalle leggi, con cui perseguirlo" (p. 65). Non sono proprio d'accordo.

Sembra che i mercati si costituiscano e si sviluppino in assenza di diritto positivo; sembra che per lo sviluppo dei mercati sia sufficiente affidarsi alla regolamentazione che spontaneamente produce l'ordine naturale delle cose; per l'ordinamento giuridico sarebbe sufficiente recepire le regole naturali per affidare lo sviluppo dell'economia ai mercati. Sono invece proprio gli economisti a dirci che l'economia lasciata allo spontaneo sviluppo delle forze di natura porta al monopolio o all'oligopolio d'impresе parassitarie, che sfuggono l'innovazione, profittando dei vantaggi che nel breve dà l'immobilismo (Sylos-Labini). Non ci accorgiamo che nei settori protetti è ridotta la mobilità dell'impresa: dei capitali, dei lavoratori, degli esponenti responsabili della gestione? Che senso ha predicare la mobilità del lavoro alle forze sindacali quando la legge, escludendo la regola del fallimento, riduce la mobilità del capitale? La condizione di mobilità, che crea la regola del fallimento nella competizione, si impone a tutte le componenti dell'impresa. Per questo le forze spontanee tendono ad eliminare il vincolo della concorrenza, e quindi del fallimento. Ormai da lungo tempo la scienza politica ci dice che la tendenza spontanea porta alla costituzione di poteri c.d. privati impropri; porta a sostituire il diritto privato con il diritto amministrativo del dirigismo, più facilmente gestibile da imprenditori e sindacati; porta allo sviluppo del corporativismo, come talvolta si inquadra il fenomeno (E.N. Phelps, *Macroeconomics for a Modern Economy*, 8, XII, 06, riferito da M. Wolf,

*European corporatism needs to embrace market-led change*, F.T.124,I,07; cambiamenti che rilevo assai più incisivi negli altri paesi europei, che in Italia).

Sappiamo, ormai per intensa e lunga esperienza, quanto sofisticate siano le regole di un'economia di mercato, probabilmente ben più sofisticate delle discipline dell'economia mista, dove l'intervento discrezionale dell'autorità amministrativa consente semplificazioni che si riflettono in sede giurisdizionale, nel giudizio amministrativo; regole che in generale sono meglio accettate nella contingenza dei problemi: politicamente è più facile gestire l'economia mista che imporre alle forze economiche il libero mercato. Il mercato è tutt'altro che una condizione naturale; richiede un diritto positivo assai complesso. Il diritto privato dei mercati Usa è di un'estrema sofisticazione, ed è oggi di confronto per gli ordinamenti che intendono andare al privato, nella globalizzazione.

Dobbiamo dire che proprio l'insufficiente sviluppo della disciplina privata del mercato lascia il nostro sistema nel solco dell'economia mista, dove i rischi d'impresa e d'investimento sono gestiti secondo strumenti non di mercato, sviluppando costi da rendite parassitarie. Queste insufficienze, questi costi, meriterebbero di essere approfondite sul piano dell'economia e delle esperienze storiche. Già Vivante ricordava, in occasione delle crisi del '22, che se non sapremo ricostruire gli strumenti sofisticati della società per azioni secondo il diritto privato finiremo per trasformare l'economia in statale, ciò che accadde; e poi Mattioli nel primo dopoguerra riprese, sotto diverso profilo, il tema in occasione della proposta di costituzione di quella che sarà Mediobanca: un sistema di economia di mercato deve innanzitutto organizzare il finanziamento del capitale delle imprese mediante il mercato di borsa, cui dovrebbe servire come volano la nuova società, la cui durata era prevista in cinque anni; il fallimento del progetto, conservando il ruolo centrale all'intermediazione bancaria, significherebbe perseverare nell'economia mista, problema che ancora oggi non abbiamo saputo risolvere (ho ripreso queste considerazioni in *Principi di diritto commerciale*, p. 81, n. 18, Cedam 2006).

\* Non capisco Stefano Cappelletto: "i sistemi giuridici basati sulla codificazione non hanno storicamente conosciuto la necessità di interrogarsi sulla ragion d'essere delle norme. Queste, in quanto provenienti *dall'alto* dell'autorità statale, potevano trovare applicazione senza che fosse necessario dare conto del loro fondamento. Forse anche per tale caratteristica istituzionale in questi sistemi si sono riscontrate maggiori resistenze alla interdisciplinarietà nella riflessione giuridica". Se con queste notazioni si intende dire che nelle codificazioni ha scarsa importanza la ragione della legge, direi che l'osservazione forse era corretta soltanto all'epoca della scuola esegetica, nel primo periodo di



entrata in vigore del codice napoleonica. La *ratio legis* è per noi di fondamentale importanza: il *Manuale* di Messineo, i *Contratti bancari* di Molle sono esempi dell'impiego dell'economia e delle tecniche aziendali per capire ed interpretare il diritto nei suoi principi.

\* Al giovane che studia diritto tornerà certamente molto utile l'intervento di Daniele Terlizzese (*Scelte economiche*), che introduce con chiarezza e semplicità al modo razionale di pervenire alla decisione: la logica della decisione è settore recente per la cultura giuridica.

\* Elementari, ma proprio per questo assai utili allo studente, le analisi economiche su *Diritti di proprietà* (Giammaria Marano), *Contratti e tutela giuridica* (Giuliana Palombo): "la teoria economica del contratto studia le forme di contratto ottimali in presenza di asimmetrie informative e/o di incompletezza contrattuale". *Il ruolo economico della responsabilità giuridica* (Alessio M. Paces): "L'operare della responsabilità secondo il meccanismo descritto individua nel risarcimento del danno uno strumento ottimale per l'internalizzazione delle esternalità (p. 162). È bene che lo studente di giurisprudenza si abitui a vedere i suoi problemi anche secondo i criteri dell'analisi economica, che consente di prendere coscienza dei costi e dei benefici delle regole giuridiche, secondo un metodo che gli resterebbe sconosciuto nella tradizione di corsi di lezione, sebbene oggi le cose stiano modificandosi, come bene insegna il mio amico e collega prof. Pardolesi.

\* L'intervento di Ignazio Visco (*Decisioni di risparmio e di consumo delle famiglie*) è esemplare nel concorrere alla finalità del corso di lezioni. Particolarmente chiaro nell'aggiornare lo studente sulla evoluzione del pensiero e della pratica degli economisti sul tema centrale della variabile risparmio nella teoria economica e nelle scelte di politica economica. Sono conoscenze che contribuiscono alla cultura del giurista, mettendolo in grado di interloquire nelle esperienze in corso. Ormai si tratta di concetti ampiamente penetrati nella vita quotidiana, nella pubblicistica, nella politica, ma che spesso il tecnico del diritto non riesce a capire per non averli acquisiti nel corso dei suoi studi. Spesso la mancanza di questa cultura di sfondo può rendere complicato seguire le evoluzioni dei contratti finanziari, dei mercati finanziari, e quindi le legislazioni relative. Il saggio è anche un esempio di come si dispiega il ragionamento nel discorso economico, sempre più sensibile alla relatività storica delle categorie, come il discorso del giurista.

\* Anche l'intervento di Stefania Zotteri (*La tassazione*), con l'appendice che l'accompagna, sono una conferma del concorso della

scienza economica e della scienza giuridica nello studio della finanza, secondo l'insegnamento di Griziotti, di cui è perfettamente adottato il metodo. Il prof. Fabio Marchetti, collega alla facoltà di economia della nostra Università, nell'insegnamento e nella pratica del diritto tributario insiste sulla necessità per il giurista di conoscere l'economia dell'impresa.

\* Si possono raggruppare gli interventi sull'impresa e sul mercato (Silvia Giacomelli, *L'imprenditore e l'impresa*; Magda Bianco e Bruna Szego, *Governo e finanza d'impresa*; Sandro Taranto, *Concorrenza e potere di mercato*). Sono chiari e, tra loro coordinati, potrebbero essere un buon capitolo di un manuale di economia politica per studenti di giurisprudenza del primo anno: appunto, non si tiene conto che nelle nostre facoltà di giurisprudenza il corso di economia è importante, obbligatorio, di introduzione agli elementi, sì che normalmente le nozioni date sono già acquisite dagli studenti dei corsi superiori, come vuole essere quello ora proposto. Da noi, alla Luiss, le lezioni del prof. Imbriani preparano gli studenti del primo anno, con una dote dell'Autore per la comunicazione, che apprezzo nei migliori studenti quando devono affrontare, sotto la mia responsabilità, le lezioni di diritto commerciale, nel primo e nel secondo corso.

Sarebbe stato particolarmente utile sviluppare quei punti, che talvolta trovo accennati negli studi in esame, di raccordo tra il diritto e l'economia. Di solito la disciplina in vigore rispecchia dottrine delle esperienze passate, non sempre ancora attuali. Negli ultimi decenni la teoria dell'impresa è stata ripensata profondamente dalla scienza economica: "L'entreprise offre une solution préférable au marché tout simplement parce que celui-ci ne fonctionne pas gratuitement. Telle fut l'idée iconoclaste de Coase. On doit à K. Arrow d'avoir redécouvert en 1969 ce thème fondateur et d'avoir baptisé sous les termes d'*économies des coûts de transaction* le principe explicatif identifié par Coase. O. Williamson approfondit par la suite l'intuition initiale dans deux ouvrages dont le premier oppose la hiérarchie au marché et le second expose une analyse des contrats. La science économique ne se contente plus des reconnaître à la firme un simple rôle fédérateur des ressources" (*L'entreprise enfin découverte*, in A. Bienaymé, *Les Grandes questions d'économie contemporaine*, 2006). Per i miei studenti di commerciale sarebbe importante avere maggiori informazioni sullo sviluppo di queste teorie. In fondo la teoria dell'impresa è un punto in cui emerge la confluenza della scienza economica e della scienza giuridica nella definizione del fenomeno sociale.

Così ancora sarebbe utile aiutare il giurista a cogliere la ragione dell'attuale sistema del diritto dell'imprenditore e del mercato, per verificarne la validità economica. Nelle parti in cui si contrappongono i modelli dell'impresa e del mercato alla realtà dei fenomeni, forse

meritava dare maggiore attenzione a quelle regolamentazioni che stravolgono le teorie delineate. Le scelte dell'imprenditore "possono rivelarsi errate. Gli errori saranno puniti dal mercato. La punizione può consistere nella fuoriuscita dell'imprenditore dall'impresa" (p. 211): quali regole assicurano che questo accada nella realtà? Non certamente le regole del *diritto naturale*. Sono coerenti con questi principi, ora richiamati, le regole del settore bancario e finanziario? È questo settore organizzato a libero mercato? È proprio in queste materie che l'analisi economica deve aiutare il giurista, il politico, il cittadino, a capire l'ordinamento dell'economia, se privata, pubblica, o di formazioni istituzionali che respingono la concorrenza. All'analisi dell'economista quale risulta essere la ragione del sistema dualistico delle società? Cosa sono i c.d. strumenti finanziari? Cosa servono i patrimoni separati o destinati? Ripeto, abbiamo bisogno di una seria analisi economica del diritto italiano delle società, dei mercati della finanza: forse sono queste carenze che causano le disfunzioni legislative. Per i corsi di diritto delle società e dei mercati finanziari l'analisi economica è il necessario complemento.

\* L'intervento di Paola Casavola (*Il rapporto di lavoro e il mercato del lavoro*) mi ha sistemato nozioni che colgo in modo disordinato nelle esperienze pratiche, per non avervi dedicato la dovuta attenzione.

\* Monica Marcucci e Massimo Roccas (*Un'economia aperta: quale diritto*) riescono con chiarezza e maestria a raccogliere e rappresentare le condizioni del diritto nell'economia globale. Offrono al lettore, allo studente del corso avanzato, le categorie e i problemi che oggi solleva l'economia mondo, sì da fare intendere la condizione del diritto, sia nelle istituzioni mondiali e nazionali, sia nello svolgimento dei contratti. I mercati globali sono indipendenti dalle frontiere politiche; ma le loro regole restano azionabili a livello degli Stati; le giurisdizioni sono nazionali; lo sviluppo dell'arbitrato può superare la nazionalità del giudice; gli Stati più robusti possono regolare le imprese anche nel mercato globale; ma anche questa forza unilaterale va attenuandosi; le giurisdizioni nazionali entrano in concorrenza nella qualità del diritto, che finisce per rivelarsi un servizio prestato agli operatori globali. Forse potrebbe essere utile, in una futura edizione, inserire in appendice casi e problemi, per meglio far cogliere allo studente la concretezza di quanto viene detto.